

IL TRIBUNALE DI PISA
UFFICIO FALLIMENTARE

In composizione collegiale, in persona di
Dott. Giovanni Zucconi Presidente Rel.
Dott. Stefano Palmaccio Giudice
Dott.ssa Rossana Ciccone Giudice

A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 19/2019 Reg. C.P.

Letta la proposta di concordato preventivo presentata il 18.02.2020, come
9.2020 da

in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. dal
quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

rilevato che la società istante, operante nel settore del montaggio e noleggio di opere provvisorie e ponteggi, ha rappresentato di versare in uno stato di crisi ed ha conseguentemente elaborato un piano, che, attraverso la continuità aziendale indiretta e la liquidazione di beni non funzionali alla predetta continuità, prevede, con il ricorso al concordato fiscale ex art.182 ter l.f., il pagamento integrale dei creditori privilegiati, il pagamento nella misura del 5% dei crediti tributari degradati ed il pagamento nella misura del 11,30% dei creditori chirografari, con la formazione di n.3 classi, composte rispettivamente da crediti verso istituti bancari, credito verso fornitori, crediti verso l'Erario oggetto di degradazione

che con decreto del 24.02.2020 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura, che all'esito dell'adunanza del 26.11.2020 e del decorso dei successivi venti giorni la maggioranza non veniva raggiunta per il decisivo mancato voto da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre per riguardava la maggioranza per classi, la stessa veniva raggiunta solo per la classe 2°;

visto il provvedimento con il quale il Tribunale disponeva aprirsi comunque il giudizio di omologa, attesa l'applicabilità alla presente procedura di concordato della novella dell'art. 180 4° comma l.f. di cui alla Legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del D.L. 125/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 03.12.2020, entrata in vigore dal giorno 04.12.2020, risultando sulla base della predetta disposizione normativa possibile procedere all'omologa allorchè il mancato raggiungimento delle maggioranze sia dipeso, come nel caso di specie, dalla mancata espressione del voto da parte dell'amministrazione finanziaria e risulta da opposta attestazione ex art. 161 terzo comma l.f. la convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;

che il contraddittorio è stato instaurato correttamente in quanto il decreto che ha fissato l'udienza di omologazione è stato notificato al C.G. e ai creditori dissenzienti;

visto il parere favorevole all'omologazione espresso dal Commissario giudiziale, il quale, nella relazione ex art.172 l.f., ha sostanzialmente confermato l'attendibilità delle previsioni del piano, ribadendo tale valutazione anche nel parere motivato ex art.180 l.f.;

osservato che non vi è ragione di mettere in discussione, anche in considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione e da nessuno contestato, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 160 e 162 l. fall. (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile a procedure concorsuali e rispondenza della proposta concordataria al modello legale);

che ai fini dell'omologa è escluso ogni vaglio comparativo di convenienza in relazione ad altre procedure, dato che non si verte nell'ipotesi dell'art. 177 comma 2 l. fall.;

che il C.G. nella sua relazione ha ampiamente e correttamente informato il ceto creditorio sulla coerenza e fattibilità del piano concordatario;

che la procedura appare quindi complessivamente regolare;

che pertanto, raggiunta la maggioranza, e in assenza di opposizioni, il concordato deve essere omologato;

Omologa

il concordato preventivo proposto dalla ricorrente in epigrafe,

DISPONE

che l'esecuzione del Concordato si svolga secondo le seguenti modalità:

il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del Concordato secondo le modalità appresso stabilite

ogni sei mesi il Commissario Giudiziale predisporrà una relazione informativa sullo stato della procedura, sull'attività svolta dal debitore, e su ogni altra circostanza relativa all'esecuzione del Concordato con il conto della gestione, La relazione verrà presentata al Giudice Delegato, con deposito in cancelleria, e comunicata al Comitato dei Creditori i quali potranno presentare le loro eventuali osservazioni in merito.

Il debitore, prima di procedere con i pagamenti, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale, accantonando quelle eventualmente ancora occorrenti per la procedura sul conto intestato alla procedura stessa, provvedendo dapprima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine assegnato dalla legge e, quindi, al pagamento dei creditori chirografari il tutto in conformità alle previsioni della proposta.

Il progetto di ripartizione parziale dovrà contenere: denominazione del creditore, eventuale grado di privilegio o, se chirografo, classe di appartenenza di cui alla proposta, importo del credito totale dovuto e importo del credito che si intende soddisfare con la ripartizione.

Prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori dovranno essere depositati in cancelleria per il nulla osta del Giudice Delegato prima dell'esecuzione.

Il debitore procederà ai pagamenti previsti dal piano di ripartizione mediante assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Pisa, 19.02.2021

Il Presidente estensore
Dott.Giovanni Zucconi